

SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO	4
ART. 3 – COPERTURE ASSICURATIVE.....	4
3.1 Riepilogo delle principali coperture assicurative	4
3.2 Informazioni utili per la redazione del progetto operativo.....	5
3.3 Consistenza parco veicolare aziendale.....	5
3.4 Numero dei dipendenti.....	5
ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	5
4.1 Procedura di gara.....	5
4.2 Attribuzione dei punteggi	7
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	10
ART. 6 – SINISTRI	11
ART. 7 – CAUZIONI.....	11
ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	12
ART. 9 - AVVALIMENTO.....	13
ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO.....	13
ART. 11 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO	15
11.1 – Responsabili del procedimento	15
11.2 – Responsabile del servizio	15
ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	15
ART. 13 – OBBLIGHI CONTRATTUALI	16
ART. 14 - SINISTRI IN CORSO	16
ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	17
ART. 16 - ONERI A CARICO DEL BROKER.....	17
ART. 17 RECESSO.....	17
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	17
ART. 19 - SUBAPPALTO	18
ART. 20 - RISOLUZIONE.....	18
ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	19
ART. 22 - DISPOSIZIONE FINALE	19

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento dell'incarico di brokeraggio per l'elaborazione di un progetto generale per il servizio di assistenza assicurativa concernente le attività propedeutiche all'espletamento delle gare per la copertura assicurativa dei rischi di pertinenza dell'ASIA – NAPOLI SpA (d'ora in avanti denominata ASIA), nonché la gestione delle relative polizze, dei sinistri e del recupero danni.

L'incarico di broker dovrà prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti principali prestazioni :

1) Individuazione dei rischi:

- a) Analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività dell'ASIA;
- b) Verifiche delle normative alle quali l'ASIA è assoggettata in materia di gestione dei rischi; l'impresa aggiudicataria dovrà garantire tutti i rischi con idonei contratti di polizza derivanti dall'applicazione di norme obbligatorie per l'ASIA. La impresa dovrà garantire con la stesura di idonei capitolati d'appalto i rischi in osservanza di disposizioni normative a salvaguardia del patrimonio dell'ASIA.

2) Progetto assicurativo:

- a) analisi del programma assicurativo in essere;
- b) individuazione delle coperture assicurative al fine di sollevare l'ASIA dai rischi derivante dalla gestione aziendale;
- c) impostazione normativa contrattuale delle coperture assicurative tenendo presenti le necessità dell'ASIA, sue caratteristiche e operatività finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell'utente;
- d) esame ed ottimizzazione della metodologia nella gestione dei rischi e delle polizze;
- e) gestione del programma assicurativo;
- f) gestione amministrativa delle polizze con segnalazione preventiva delle scadenze (tenuta degli scadenziari);
- g) gestione ed assistenza per la liquidazione dei sinistri;
- h) consulenza per il recupero dei sinistri attivi, dove l'ASIA lo riterrà necessario;

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO

La durata del contratto è stabilita in 18 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'ASIA e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

L'Amministratore Delegato dell'ASIA si riserva, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 18 mesi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ASIA indicato all'art. 1 del presente CSA.

Alla scadenza dell'incarico, il broker, su richiesta dell'ASIA, si obbliga ad assicurare la prosecuzione della propria attività in favore dell'ASIA per un periodo non superiore a 90 giorni al fine di consentire il passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all'ASIA stessa.

ART. 3 – COPERTURE ASSICURATIVE

3.1 Riepilogo delle principali coperture assicurative

A titolo indicativo si forniscono i seguenti elementi circa le polizze in essere:

RAMO
Responsabilità Civile Auto/ARD
Responsabilità Civile Terzi / Operai
Infortunio conducenti e amministratori
Tutela Legale
Incendio ed eventi speciali
Elettronica
Portavalori

3.2 Informazioni utili per la redazione del progetto operativo

Le principali attività svolte dall'ASIA sono le seguenti:

- a) Raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani
- b) Raccolta differenziata dei rifiuti
- c) Raccolta dei rifiuti ingombranti misti
- d) Spazzamento delle strade (meccanico e manuale)
- e) Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani, ingombranti misti e frazioni differenziate varie presso Area di trasferimento autorizzata

3.3 Consistenza parco veicolare aziendale

Il parco veicolare aziendale dell'ASIA è costituito da circa 600 veicoli e prevalentemente da autocompattatori di grossa, media e piccola portata.

3.4 Numero dei dipendenti

Per lo svolgimento delle proprie attività allo stato (01/12/09) l'ASIA si avvale di N.2340 e precisamente:

- a) N. 4 dirigenti
- b) N. 3 quadri
- c) N. 297 impiegati
- d) N.2036 operai

Il Consiglio di amministrazione è composto da 1 presidente e da 4 consiglieri, di cui uno è l'Amministratore Delegato.

ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

4.1 Procedura di gara

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 486 del 15/12/09 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 ed 83 del D. Lgs. 163/06, all'impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100, secondo i seguenti elementi più dettagliatamente specificati al successivo art. punto 4.2.

- a) ELEMENTO TECNICO PROGETTUALE - MAX 70 PUNTI
- b) ELEMENTO ECONOMICO - MAX 30 PUNTI

L'Aggiudicazione avverrà in presenza di almeno due offerte valide.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 5. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara. Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni. Sempre in seduta non pubblica, si procederà alla valutazione dell'ELEMENTO TECNICO PROGETTUALE procedendo, alle relative valutazioni.

La Commissione di gara, valutato il contenuto delle offerte tecniche, formerà la relativa graduatoria. Gli esiti di tali valutazioni verranno comunicati successivamente in seduta pubblica. Nella medesima seduta si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. La Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, e data lettura delle stesse, formerà la graduatoria delle offerte e considererà provvisoriamente aggiudicataria l'impresa che avrà conseguito il massimo punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi. In caso di parità di punteggio complessivo, prevarrà il punteggio tecnico. Nel caso in cui permanga la parità si procederà, seduta stante, mediante sorteggio. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della Commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, la commissione aggiudicatrice provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, la commissione aggiudicatrice potrà valutare la congruità

delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

4.2 Attribuzione dei punteggi

Il punteggio tecnico sarà attribuito sulla scorta di un progetto presentato dalla società partecipante in relazione ai seguenti parametri:

Voce	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A	PROGETTO OPERATIVO: Elaborazione di un programma finalizzato all'ottimizzazione in termini economici della gestione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'ASIA, con descrizione della gestione amministrativa dei contratti assicurativi e assistenza sia nella preparazione che nello svolgimento della gara d'appalto del programma assicurativo (max 20 fogli A4 carattere Arial 11)	40
B	Indicazione di eventuali servizi aggiuntivi che la società di brokeraggio vorrà offrire all'ASIA in aggiunta alle attività contenute nel precedente art. 1. (max 5 fogli A4 carattere Arial 11)	10
C	Organizzazione aziendale del broker finalizzata alla predisposizione di servizi al cliente con particolare riferimento alla struttura aziendale dedicata all'ASIA. (max 5 fogli A4 carattere Arial 11 esclusi eventuali curricula)	10
D	Modalità di trasferimento dei fondamentali di conoscenza sulla materia assicurativa all'interno dell'ASIA mediante attività di formazione (max 10 fogli A4 carattere Arial 11)	10
	TOTALE	70

I punteggi relativi alle singole voci dell'offerta tecnica saranno assegnati secondo i seguenti sub - parametri:

Voce	SUBPARAMETRI Voce A	PUNTEGGIO MASSIMO
A1	Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi	5
A2	Prevenzione e protezione dei rischi individuati	10
A3	Analisi dei danni subiti	5
A4	Finanziamento dei rischi	5
A5	Supporto professionale per la preparazione e lo svolgimento della gara di appalto del programma assicurativo	5
A6	Assistenza nella gestione dei contratti e dei sinistri	10

I punti saranno attribuiti ai **subparametri A1, A3, A4, A5** secondo il seguente criterio discrezionale di valutazione:

ottimo	5
buono	3
sufficiente	1
insufficiente	0

e con riferimento ai **subparametri A2 e A6** secondo il seguente criterio discrezionale di valutazione:

ottimo	10
buono	6
sufficiente	2
insufficiente	0

I punti saranno attribuiti ai **parametri B, C e D** secondo il seguente criterio discrezionale di valutazione:

ottimo	10
buono	6
sufficiente	2
insufficiente	0

Il punteggio economico sarà attribuito, in funzione dell'ammontare dichiarato della provvigione in termini percentuali sui principali rischi assicurati, secondo i seguenti parametri:

PARAMETRI RELATIVI AI RISCHI ASSICURATI	PUNTEGGIO MASSIMO
RCA	15
RCT/O	10
RIMANENTI RISCHI (Valore medio della provvigione in riferimento ai seguenti rischi: ARD, tutela legale, elettronica, infortuni del conducente e degli amministratori, Incendio ed eventi speciali, portavalori)	5
TOTALE	30

Le società che invitate alla gara produrranno offerta, dovranno indicare la percentuale di provvigione per ciascuna dei rischi sopraindicati limitandosi ai centesimi. I punteggi di cui sopra saranno attribuiti secondo il seguente schema:

RISCHIO ASSICURATO	PUNTEGGIO MASSIMO (*)
RCA	<p>Fino ad massimo del 4% 15 punti</p> <p>Oltre il 4% e fino ad un massimo del 5% MAX 12 punti</p> <p>Oltre il 5% e fino ad un massimo del 6% MAX 9 punti</p> <p>Oltre il 6% e fino ad un massimo del 7% MAX 6 punti</p> <p>Oltre il 7% e fino ad un massimo del 8% MAX 3 punti</p> <p>Oltre l'8% 0 punti</p>
RCT/O	<p>Fino ad massimo del 10% 10 punti</p> <p>Oltre il 10% e fino ad un massimo del 11% MAX 8 punti</p> <p>Oltre il 11% e fino ad un massimo del 12% MAX 6 punti</p> <p>Oltre il 12% e fino ad un massimo del 13% MAX 4 punti</p> <p>Oltre il 13% e fino ad un massimo del 14% MAX 2 punti</p> <p>Oltre il 14% 0 punti</p>
RIMANENTI RISCHI	<p>Fino ad massimo del 11% 5 punti</p> <p>Oltre l'11% e fino ad un massimo del 13% MAX 3 punti</p> <p>Oltre il 13% 0 punti</p>
TOTALE	30

(*) Si precisa che alle provvigioni offerte saranno attribuiti, in caso di valori frazionari, punteggi proporzionali compresi tra il valore massimo indicato per la fascia e quello della fascia immediatamente successiva. Esempio rischio RCA provvigione offerta del 4,50 % sarà attribuito il seguente punteggio:

punteggio = 12 punti - (4 x 0,50) punti = 10 punti

ove:

12 punti rappresenta il punteggio max all'interno della fascia attribuito alla percentuale del 4,01

4 rappresenta l'ampiezza dell'intervallo della fascia

0,50 è la parte frazionaria della provvigione offerta

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 172/DA/2009 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B”, BUSTA “C”. La Busta “A”, recante la dicitura **“GARA N. 172/DA/2009 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, conterrà:

- Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- Tutta la documentazione di cui al punto III.2.2 del bando di gara;
- Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3 del bando di gara;

La Busta “B” contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **“GARA N. 172/DA/2009 - OFFERTA ECONOMICA”**. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA**.

L'impresa dovrà produrre dichiarazione delle percentuali offerte per ognuna delle sottostanti voci:

- Sui ricavi da provvigioni RCA;
- Sui ricavi da provvigioni da RCT/O

- c) Sui ricavi da provvigioni Rimanenti Rischi

La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

La **Busta "C"**, recante la dicitura **"GARA N. 172/DA/2009 – OFFERTA TECNICA"**, La busta C dovrà contenere:

- a) PROGETTO OPERATIVO di cui alla voce A "Parametri di valutazione"
- b) EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI di cui alla voce B "Parametri di valutazione"
- c) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL BROKER di cui alla voce C "Parametri di valutazione"
- d) FORMAZIONE di cui alla voce D "Parametri di valutazione"

ART. 6 – SINISTRI

I partecipanti alla gara potranno verificare la situazione sinistri facendone richiesta scritta ad ASIA.

ART. 7 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari ad Euro 10.000,00. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva), pari ad Euro 50.000,00 avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte. In caso di riunioni di

concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria.

Tale ultima garanzia dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.** A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b, c) e d) del bando di gara e dovranno altresì produrre dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lett. a) e il requisito di cui al punto III.2.3 lett. b) del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia

procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia esclusivamente mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 7 del presente CSA.;
- b) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- c) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
 - Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - certificato **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98 in originale o copia conforme ;
 - Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita

semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;

- (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
 - **certificato** di ottemperanza alla L. 68/99, rilasciato dalla Provincia;
 - certificazione resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- d) Le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui all'art. 2 lett. I) del Protocollo di Legalità. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle penali di cui al citato Protocollo di Legalità;
- e) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti o di quelle ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;

d) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 11 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

11.1 – Responsabili del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato al punto VI.3) del Bando di Gara
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata l'Ing. A. Amitrano.

11.2 – Responsabile del servizio

Il Responsabile del Servizio (RS) per conto di ASIA è il Responsabile del Servizio Gestione Sinistri Sig. P. Costigliola. In particolare al RS come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RS avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 12. Al RS è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'impresa aggiudicataria nei rapporti con l'ASIA. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento e/o dal Responsabile del Servizio.

ART. 13 – OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il Broker nell'espletamento dell'incarico deve seguire quanto indicato nel progetto proposto assicurando adeguata assistenza di personale idoneo dietro semplice richiesta degli uffici competenti dell'ASIA.

In caso di mutamento delle esigenze societarie, per motivi sopravvenuti ed al momento non prevedibili, non avrà nulla a pretendere per le conseguenze che si potranno determinare in relazione all'incarico affidatogli.

Il Broker impegnerà professionisti e personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza che dovranno astenersi dal divulgare notizie, pratiche, documenti e corrispondenza di cui siano venuti in possesso nell'esercizio del servizio affidato dall'ASIA.

Le generalità e l'indirizzo dei predetti dovranno essere comunicati all'ASIA, prima dell'inizio del servizio stesso, la quale si riserva di chiedere la sostituzione del personale non gradito, obbligandosi al trattamento di tali dati nel rigoroso rispetto di quanto prevede la vigente normativa sulla privacy.

Il Broker incaricato non è autorizzato a stipulare contratti in nome dell'ASIA, né ad impegnarla in alcun modo nei confronti delle imprese di assicurazione e, prima di qualsiasi operazione dovrà informare o richiedere benessere all'ASIA committente.

Il broker non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento degli uffici dell'ASIA, né potrà rappresentare l'ASIA se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze saranno sottoscritti esclusivamente dai competenti funzionari dell'ASIA.

L'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo sarà prestata nell'interesse esclusivo dell'ASIA.

ART. 14 - SINISTRI IN CORSO

La società si impegna all'analisi dei sinistri non liquidati dalle Compagnie attualmente detentrici dei contratti in corso antecedenti l'assegnazione dell'incarico, al fine di valutare ulteriore azione permessa nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

La Società inoltre si impegna alla tenuta degli scadenzari per evitare la prescrizione delle azioni di risarcimento sia dei sinistri antecedenti che di quelli che avranno luogo durante l'esecuzione dell'incarico stesso.

ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il servizio di consulenza e brokeraggio sarà espletato senza alcun onere economico, né presente né futuro, a carico dell'ASIA, in quanto il broker verrà remunerato, come da consuetudine di mercato, dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o rinnovate le polizze dell'Azienda.

Il Broker aggiudicatario si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiori a quelle dichiarate nell'offerta economica prodotta in sede di offerta pena la risoluzione del contratto. A tale scopo le percentuali di provvigioni dovranno essere evidenziate nei contratti di polizza stipulati da ASIA.

ART. 16 - ONERI A CARICO DEL BROKER

Sono a carico della Società incaricata:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente gara;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 17 RECESSO

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. L'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 20.1 del presente CSA.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

ART. 20 - RISOLUZIONE

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte del Broker, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- c) qualora venga meno l'iscrizione al R.U.I., ovvero il Broker venga dichiarato fallito o comunque ammesso a procedure fallimentari alternative.
- d) nel caso di inadempienza dell'aggiudicatario nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente Capitolato ed a quelle dell'offerta;
- e) in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione;
- f) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- g) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- h) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. f) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa**

aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo, anche in relazione a negligenze, errori ed omissioni del Broker così come previsto dal DLgs. 209/05.

ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART. 22 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.